



COMUNE DI EMPOLI



CENTRO DI RESPONSABILITA': III

Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE N 1178 del 14/08/2026

Oggetto:

TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) – APPROVAZIONE BANDO 2026, MODELLO DI DOMANDA
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il Decreto del Sindaco n. 108 del 30/07/2024, con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane";

VISTE:

- la Deliberazione consiliare n. 111 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 401 del 23/12/2025, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione anno 2026-2028 – Assegnazione risorse ai dirigenti";

VISTA la proposta di determinazione della Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Mila Chini, responsabile del Servizio Tributi, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"*;

VISTI:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.”*;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27/07/2022, recante la manifestazione d'interesse da parte del Comune di Empoli alla variazione del regime della Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 19/12/2022, recante *“Variazione regime Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a Tariffa Corrispettiva dal 01/01/2023 ed approvazione regolamento tariffario”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 22/12/2025 che ha apportato modifiche al Regolamento TARIC;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23/07/2026, recante *“Tariffa Corrispettiva (TARIC) – Approvazione nuovi criteri agevolazioni sociali di cui all'art. 30 del Regolamento TARIC”*;

VISTO il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2025, che ha approvato il regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

DATO ATTO che il citato D.P.C.M. prevede quanto segue:

- all'art. 2, che: *“1. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.
2. Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. (...)”*;
- all'art. 3, che: *“1. L'agevolazione (...) consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti*

urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2.

3. La componente perequativa di cui al comma 2 viene definita in modo che la stessa:

- a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;*
- b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;*
- c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.”;*
- all'art. 4, che: *“1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.*
2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS.
3. I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte ai sensi del comma 2.
4. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAte, necessari alla attuazione delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2.”;

VISTO l'art. 30 del Regolamento della Tariffa Corrispettiva, che in materia di agevolazioni tariffarie prevede la facoltà per il Comune, nel rispetto delle norme e della regolazione, di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche. Il suddetto articolo al contempo stabilisce che le agevolazioni saranno riconosciute con abbattimento della tariffa lorda totale e che tali abbattimenti saranno interamente a carico del bilancio

comunale.

Vista la delibera ARERA n. 2/2026/R/COM del 20 gennaio 2026 avente ad oggetto “AGGIORNAMENTO DEI VALORI SOGLIA DELL’ISEE PER L’ACCESSO AI BONUS SOCIALI ELETTRICO, GAS, IDRICO E RIFIUTI DAL 1° GENNAIO 2026” che ha disposto di procedere ad un aggiornamento con decorrenza 1 gennaio 2026 del valore soglia dell’ISEE per l’accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale rifiuti di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025 ponendo tale valore pari a 9.796 euro.

CONSIDERATO che la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23/07/2026 ha stabilito per l’anno 2026, in coordinamento con quanto previsto dal bonus sociale di cui al D.P.C.M. 24/25 e in conformità a quanto previsto dall’art. 30 del regolamento comunale, particolari riduzioni tariffarie per la tariffa corrispettiva (TARIC) di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE o ISEE corrente entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:

- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 5.000,00: riduzione pari al 100% sull’importo RESIDUO ottenuto dopo aver applicato l’eventuale bonus D.P.C.M. 24/25 per l’esercizio 2025 (anno a-1) alla somma delle componenti che determinano la tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni comunali (comma 2 art. 30 Regolamento TARIC, Delibera Consiglio Comunale Empoli n°110 del 22/12/2025), commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all’art. 18 del Regolamento TARIC;
- nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra euro 5.000,01 ed euro 9.796,00: riduzione del 30 % sull’importo RESIDUO ottenuto dopo aver applicato l’eventuale bonus D.P.C.M. 24/25 per l’esercizio 2025 (anno a-1) alla somma delle componenti che determinano la tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni comunali (comma 2 art. 30 Regolamento TARIC, Delibera Consiglio Comunale Empoli n°110 del 22/12/2025), commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all’art. 18 del Regolamento TARIC.
- ha demandato ad apposita determinazione dirigenziale l’approvazione di un bando dedicato alla concessione delle agevolazioni previste di cui al p.to 1 della presente deliberazione, nei limiti dello stanziamento previsto dal Cap. 09031.09.0910002 “Agevolazioni ISEE Tari”;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra disposto, approvare il bando per l’agevolazione al pagamento della Tariffa Corrispettiva (TARIC) per l’anno 2026 a favore delle utenze domestiche, di cui all’Allegato A alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa, nonché il relativo modello di domanda di agevolazione da presentare da parte degli utenti beneficiari, di cui all’Allegato B alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO opportuno, altresì, provvedere ad impegnare, in via preventiva, l’importo di € 70.000,00 stanziato nel Bilancio di Previsione 2026-2028, anno 2026, nel Cap 09031.09.0910002 “Agevolazioni ISEE Tari”;

CONSIDERATO che il suddetto importo sarà oggetto di revisione all’esito dei controlli sulle

domande di agevolazione presentate dagli utenti e della formazione della graduatoria dei relativi beneficiari, previa quantificazione dell'importo spettante a titolo di agevolazione da parte del gestore Plures S.p.A;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

1. di approvare il bando per l'agevolazione al pagamento della Tariffa Corrispettiva (TARIC) per l'anno 2026 a favore delle utenze domestiche, di cui all'Allegato A alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa, nonché il relativo modello di domanda di agevolazione da presentare da parte degli utenti beneficiari, di cui all'Allegato B alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di impegnare, in via preventiva e secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la somma pari a Euro 70.000,00 al Tit.1 Spese correnti P.Fin. U.1.09.02.01.001 – Cap. 09031.09.0910002 “Agevolazioni ISEE Tari”;
3. di dare atto che il suddetto importo sarà oggetto di revisione all'esito dei controlli sulle domande di agevolazione presentate dagli utenti e della formazione della graduatoria dei relativi beneficiari, previa quantificazione dell'importo spettante a titolo di agevolazione da parte del gestore Plures Spa;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per la sottoscritta situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere il presente atto al Servizio Tributi, a Plures S.p.A, al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

	Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
U	2026	2755	09031.09.0910002	2026	U.1.09.02.01.001	AGEVOLAZIONI ISEE TARI			70.000,00

Empoli, 14/08/2026

Il Dirigente del Settore
MICHELA BINI / ArubaPEC S.p.A.